



**COMUNE DI PESCATE**  
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

---

## **INDICE**

**Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

**Art. 3 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

**Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE  
VARIABILE PER SINGOLO UTENTE**

**Art. 5 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA**

**Art. 6 - PIANO FINANZIARIO**

**Art. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI**

**Art. 8 – DENUNCE (DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE)**

**Art. 9 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

**Art. 10 - RIMBORSI**

**Art. 11 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

**Art. 12 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

**Art. 13 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ**

**Art. 14 - ACCERTAMENTI**

**Art. 15 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

**Art. 16 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 158/1999, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il Comune di Pescate svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, del D Lgs. 22/1997 su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani secondo il sottocitato elenco.

Il Comune di Pescate, sulla base dei criteri attualmente stabiliti dallo Stato, considera assimilabili agli urbani i seguenti rifiuti:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari e imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, bancali;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili, contenuti in appositi sacchetti biodegradabili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

Detti rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti dagli interessati in appositi contenitori presso il centro di raccolta comunale negli orari di apertura e nel rispetto del Regolamento per la gestione e la disciplina relativa al conferimento e stoccaggio di rifiuti riciclabili e non riciclabili

approvato con delibera di C.C. N. 5 del 30/03/1999. Sono dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani, per quantità, i rifiuti prodotti dal singolo utente in misura superiore ai 100 quintali l'anno.

2. E' istituita a decorrere dal **01/01/2003** la tariffa per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dall'art 49, comma 2, del D. Lgs. 22/1997 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/1999 così come modificato dalla L. 488/1999.
3. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, direttamente dal Comune.

### **Art. 3 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa di riferimento, la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative sono adottate sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/1999 e relativi allegati.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determinazione della tariffa.

### **Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE**

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
  - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti deliberati dalla Giunta comunale, con riferimento ai margini concessi dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1 gennaio dell'anno di riferimento della tariffa.
  - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale, con riferimento ai margini concessi dalla tabella 3b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente utilizzando il metodo presuntivo. Il D.P.R. 158/1999 consente ai Comuni di adottare, qualora non siano in grado di individuare la quantità di rifiuti prodotta da ogni utenza, un sistema presuntivo utilizzando dei coefficienti indicati nell'allegato 1 dello stesso decreto.
  - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale con riferimento ai margini concessi dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.  
Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento della tariffa.
  - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale con riferimento ai margini concessi dalla tabella 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
3. Annualmente, in sede di determinazione della tariffa, verranno stabiliti i sopracitati coefficienti con riferimento alle fasce ed i parametri concessi dalla normativa vigente. L'anticipazione al 2003 dell'applicazione della tariffa in via sperimentale a norma dell'art. 33 Legge 488/99 consente un'attenta valutazione dell'impatto dei nuovi criteri applicativi e permette di operare, almeno sino all'anno 2007, eventuali correttivi ivi compresa la possibilità di uscire dai margini concessi dalle sopracitate tabelle di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 5 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA**

1. Entro il 31 dicembre o in sede di formazione del bilancio di previsione, il comune delibera la percentuale di copertura della tariffa, le voci afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, le riduzioni, le agevolazioni, le esenzioni, i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo.  
In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 158/1999.

#### **Art. 6 - PIANO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli interventi necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie;
  - e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il modello gestionale e organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 158/1999 determina l'articolazione tariffaria.
5. A decorrere dal secondo anno antecedente l'applicazione del metodo normalizzato l'Amministrazione provvede annualmente, entro il mese di giugno, ad approvare e a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.
6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 22/1997 secondo le modalità previste dalla Legge 70/1994.

#### **Art. 7 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI**

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs. 22/1997, la tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno. In caso di locazione temporanea o di durata inferiore a 12 mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano rifiuti:
  - Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo punto 5)
  - i locali accessori a quelli di cui al precedente punto, anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto e le aree di stoccaggio di materiali o prodotti.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri; concorrono a formare l'anzidetta superficie tutti i vani che compongono l'immobile. Per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza, la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. Condizioni d'uso particolari:
  - a) nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
  - b) nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
  - c) per le parti comuni di condominio l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali;
  - d) in caso di locazione temporanea o di durata inferiore a 12 mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso.
4. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del D. Lgs. 22/1997.
5. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - b) superfici adibite a sale d'esposizione museale;
  - c) soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,50;
  - d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione;
  - g) abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;
  - h) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.

#### **Art. 8 – DENUNCE (DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE)**

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D. Lgs. 22/1997, presentano al Comune denuncia unica dei locali e delle aree entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l'Ufficio Tributi compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo messo gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Le denunce (originarie o di variazione) presentate dalle **utenze domestiche** devono contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto;
  - b) il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
  - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  - d) le condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.
4. Le denunce (originarie o di variazione) presentate dalle **utenze non domestiche** devono contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);
  - b) la categoria di appartenenza ;
  - c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  - d) le condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.
5. L'obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino all'ultimo giorno del bimestre solare in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro 60 giorni.
6. All'atto della presentazione, verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.  
Gli Uffici Comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 9 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio e, se diverso dal Comune, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune. La tariffa sarà soggetta alla normativa fiscale vigente al momento della sua applicazione.
2. Il gestore del servizio provvede alla riscossione della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D. Lgs. 22/1997.  
La riscossione può essere effettuata:
  - a) tramite ruolo, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973 e nel D.P.R. 43/1988;
  - b) con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune;
  - c) direttamente presso la Tesoreria del Comune;
  - d) nei modi previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

## **Art. 10 - RIMBORSI**

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.
2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 3 dell'art. 12, da presentare, a pena di decadenza, entro i 3 mesi dalla richiesta di pagamento della tariffa.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

## **Art. 11 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999, si intendono:
  - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero;
  - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Alle utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall'Ufficio Tributi.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.
6. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. La tariffa giornaliera di smaltimento (*per utenze quali gli ambulanti e similari*) non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a euro 2,58.
9. Nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche si assume, per la valutazione del numero di occupanti l'area assoggettata, il numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante. Sulla tariffa risultante si applica una riduzione se ricorrono le condizioni di cui al seguente art. 12, comma 2.

## **Art. 12 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento. La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la delibera di determinazione della tariffa.
2. La tariffa è ridotta del 20% nel caso di abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.
3. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.
4. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:
  - a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune;
  - b) impegnarsi nella corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale, per quanto concerne la raccolta differenziata;
  - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
  - d) autorizzare il Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica.
  - e) Effettuare il compostaggio domestico presso la propria abitazione.

La riduzione è rinnovabile ogni anno, previo accertamento dei requisiti richiesti e previo sopralluogo atto a verificare il corretto utilizzo del composter.

5. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio - assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di accertato grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. Tale sussidio viene accordato previa specifica richiesta accompagnata da una relazione dell'Assistente Sociale.

## **Art. 13 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ**

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune di Pescate provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del D. Lgs. 22/1997. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese d'accertamento.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

#### **Art. 14 - ACCERTAMENTI**

1. Il Comune di Pescate provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.  
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

#### **Art. 15 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti sarà raggiunta entro l'anno 2008. La differenza tra i costi del servizio ed il gettito da tariffa sarà attuato tramite apposito trasferimento di risorse finanziarie, assicurando la completa gestione del servizio.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/1997 e nel D.P.R. 158/1999, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza.
3. Il presente Regolamento fa proprie le prescrizioni della Legge n. 212 del 27/07/2000 recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

#### **Art. 16 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

1. Dal **1° gennaio 2003** è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.